



COMUNE DI CASALETTO LODIGIANO

PROVINCIA DI LODI



Sede **UNIONE LODIGIANA GRIFONE**

Via Roma 12 – 26852 – tel. 0371-71542 – fax 0371-71795

C.F. 84502640158 - Partita IVA 05050520153

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DI SGOMBERO NEVE

Prot. n.

Ordinanza N. **5**/2022 Reg. Ord.

IL SINDACO

Visti gli artt. 7, 15 e 159 del D. Lgs. n. 285/92 Codice della Strada;
visto il D.P.R. n. 495/92 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada;
visto il D.Lgs. n. 267/00 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;
visto lo Statuto del Comune;
considerato che in caso di eccezionali condizioni meteorologiche o di abbondanti nevicate può sussistere pericolo per la sicurezza pubblica e per l'incolumità dei cittadini, al fine di prevenire e limitare il disagio causato alla circolazione pedonale e veicolare in situazioni di forti gelate e nevicate che la situazione di emergenza in questi casi determina;
ritenuto opportuno emanare provvedimenti atti ad evitare che in caso di nevicate possa essere compromessa la circolazione stradale e l'incolumità delle persone

ORDINA

che in caso di avverse condizioni metereologiche determinanti fenomeni di formazione di neve superiore a cinque cm o ghiaccio:

- a) i proprietari o conduttori di immobili devono provvedere a rimuovere i cumuli di neve in corrispondenza degli ingressi delle proprietà e la neve rimossa non dovrà invadere la carreggiata o intralciare il transito veicolare
- b) durante e dopo la nevicata, i proprietari o conduttori degli immobili devono provvedere a sgomberare dalla neve il marciapiede o comunque, quando il marciapiede non sia presente, uno spazio di larghezza di almeno un metro e mezzo nella zona antistante gli immobili, per tutto il fronte degli edifici e delle recinzioni lungo le vie ed aree pubbliche
- c) in caso di possibili gelate i proprietari degli immobili o i conduttori, debbono preventivamente cospargere con sabbia, sale od altro materiale sui passaggi e sugli spazi pubblici quali marciapiedi e ingressi nella zona antistante gli immobili e recinzioni, limitando il disagio dei pedoni con particolare riguardo agli anziani ed a tutti coloro che hanno problemi deambulatori;
- d) è vietato depositare su vie o piazze ed aree pubbliche la neve accumulatasi nei luoghi privati
- e) durante in periodo invernale e comunque quando vi è pericolo di gelo, è vietato far defluire acqua su ogni parte della strada (carreggiata, marciapiedi, piste ciclabili, piazzali ...)

- f) le recinzioni e i cancelli a confine con strade pubbliche dovranno essere protetti con mezzi atti a resistere alla pressione della neve causata dai mezzi impiegati per lo sgombero, declinando sin da ora ogni responsabilità per eventuali danni
- g) i proprietari o conduttori degli immobili, sono tenuti a provvedere allo sgombero della neve dai tetti o cornicioni, sempre garantendo modalità di intervento consone ai normali canoni di sicurezza sia prima che durante le operazioni, provvedendo alla spazzatura dei sottostanti tratti stradali
- h) i canali di gronda, i tubi di discesa e i pozzetti di raccolta delle acque meteoriche devono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza
- i) è fatto obbligo ai proprietari o conduttori degli immobili lungo le pubbliche strade, di provvedere al taglio dei rami pericolanti di alberi insistenti sulla loro proprietà o che sporgono sulla pubblica via
- j) è fatto obbligo ai proprietari, amministratori o conduttori di immobili di segnalare in modo visibile e tempestivo ogni pericolo con delimitazioni opportunamente disposte
- k) nelle strade con carreggiata stradale ridotta, è vietato parcheggiare i veicoli per consentire ai mezzi con lame e spargisale di transitare, mantenendo la carreggiata libera per almeno quattro metri di larghezza
- l) per ragioni di sicurezza potranno essere temporaneamente chiusi al pubblico i parchi cittadini, ogni altra area destinata a verde pubblico ovvero ogni area comunale ritenuta non idonea al transito pedonale e/o veicolare

INVITA

- a) i Cittadini a limitare gli spostamenti alle esigenze strettamente necessarie, affinché i mezzi pubblici, di pronto intervento e dei servizi essenziali possano operare agevolmente
- b) ad evitare il transito nelle zone alberate ed in corrispondenza di cornicioni e gronde carichi da cospicui strati di neve, e comunque a prestare la massima attenzione e prudenza al fine di non incorrere in situazioni che possano determinare nocumento per l'incolumità personale ed altrui

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio online e ne sarà data diffusione mediante il sito internet comunale e comunicati stampa.

Il personale della Polizia Locale e i Servizi di Polizia Stradale, ex art 12 CdS, sono incaricati della vigilanza per l'osservanza della presente ordinanza.

La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel disposto della presente Ordinanza che, salvo quanto disposto dai Regolamenti comunali e dal Codice della Strada vigenti ed eventuali illeciti di carattere penale, i Trasgressori saranno soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50 a Euro 150.

Inoltre ogni Trasgressore sarà tenuto a rispondere della propria inottemperanza nelle opportune sedi nonché a risarcire ogni eventuale danno causato a terzi.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 e art. 5 comma 3 della Legge n. 241/90 e s.m.i., avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione.

DISPONE

di trasmettere copia della presente Ordinanza:

- All'Ufficio Tecnico
- All'Ufficio Polizia Locale
- All'Ufficio Segreteria
- Alla Stazione Carabinieri di Lodi Vecchio

25 NOVEMBRE 2022



IL SINDACO

Dott. ssa SITZIA Nathalie